

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

17 Novembre 2020

Alle aziende associate

FINANZA AGEVOLATA

Credito d'imposta per Formazione 4.0 2020

Beneficiari: tutte le imprese con sede operativa in Italia.

Finalità: Con la Legge di Bilancio 2020 è stata disposta la proroga per il 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0».

Novità 2020:

Con le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2020:

- i progetti formativi non dovranno essere pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
- deve essere inviata, a soli fini statistici, una comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)

Tipologia di spese ammissibili: Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi esercizio 2020).

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal **“Piano nazionale Impresa 4.0”**.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Nel caso di corsi svolti con docente esterno sono necessarie la condivisione, l'approvazione del piano formativo e la validazione del docente da parte di soggetti accreditati.

Formazione online: Il credito d'imposta può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online con metodologie di controllo dell'effettiva partecipazione del personale dipendente alle attività medesime. La struttura dei corsi deve caratterizzarsi quindi per la sua interattività, prevedendo specifici momenti di verifica a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente.

Formazione esclusa: Il credito d'imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Entità del Credito d'Imposta: Oltre alla proroga sono stata apportate delle modifiche all'agevolazione. La misura del credito d'imposta è differenziata in base alle dimensioni dell'impresa:

- per le piccole imprese **50 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese **40 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese **30 %** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000euro.

Certificazione dei costi: Al fine di beneficiare del credito d'imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).

Utilizzo del Credito d'Imposta: Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (pari al 50% delle spese ammissibili nella generalità dei casi).

Nuova Sabatini

Sostegno agli investimenti in beni strumentali

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede operativa in Italia, ad esclusione di alcuni specifici settori (attività finanziarie ed assicurative, attività connesse all'esportazione nel caso di interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione).

Spese Ammissibili

Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature **nuovi di fabbrica** ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale e di importo unitario non inferiore a € 500,00 + IVA. Sono esclusi interventi di mera sostituzione.

Si sottolinea che oltre alle consuete fattispecie (creazione di una nuova unità produttiva; ampliamento; diversificazione della produzione; cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo) l'agevolazione interviene anche nel caso di acquisizione di rami d'azienda ovvero di attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, purché chiusa o a rischio di chiusura.

I progetti, di importo non inferiore a € 20.000,00, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e concludersi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Agevolazione

Contributo concesso a fronte di un finanziamento ovvero di un leasing erogato da istituti di credito o intermediari finanziari ed equivalente all'abbattimento del tasso di interesse convenzionale, pari al **2,75%**, attualizzato per una durata massima pari a 5 anni.

Nel caso il bene sia riconducibile ad una tecnologia "Industria 4.0", è prevista una maggiorazione del contributo, che è così pari a **3,575%**; è questo il caso, ad esempio, di investimenti per big data, cloud computing, banda ultralarga, cyber-security, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID, sistemi per il tracciamento e la pesatura dei rifiuti.

Erogazione del contributo in un'unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro

In seguito al recepimento dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato **di importo non superiore a 200 mila euro**, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l'erogazione della prima quota.

L'agevolazione in oggetto è **cumulabile** con l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento erogato dall'istituto bancario, nonché con le norme definite "Iper" e "Super" Ammortamento.

E' stato inoltre deciso l'innalzamento da **2 a 4 milioni di euro** dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili per singola impresa.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo, corredata di tutti gli allegati previsti, deve essere presentata dall'azienda all'intermediario finanziario convenzionato contestualmente alla richiesta di finanziamento o leasing. La procedura prevede l'impiego di firma digitale e PEC ed è aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

